

Comune di Tito

Palazzo civico
via Municipio, 1
85050 Tito (Pz)
tel. 0971 796211
www.comune.tito.pz.it



c.f.e p.iva 00128970761

INFORMAZIONI PER L'ACCESSO AL REDDITO DI EMERGENZA (REM)

Il **Reddito di Emergenza (REM)** è una misura di sostegno economico istituita con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (**Decreto Rilancio**) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma **l'intero nucleo familiare**.

REQUISITI

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- **residenza in Italia** al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- un valore del **reddito familiare**, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio;
- un valore del **patrimonio mobiliare familiare** (con riferimento all'anno 2019) inferiore a **10.000** euro. La soglia è accresciuta di **5.000 euro**:
 - per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di **20.000 euro**);
 - in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a **15.000** euro.

Compatibilità

Il REM **non è compatibile** con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle **indennità** per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Si tratta delle indennità riconosciute ai:

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
- liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;

- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori domestici.

Il REM, inoltre, **non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:

- titolari di **pensione diretta o indiretta** (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità);
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui **retribuzione lorda** sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l'intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
- percettori di **Reddito o Pensione di Cittadinanza**.

DECORRENZA E DURATA

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per **due mensilità** a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di **maggio e giugno**, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

QUANTO SPETTA

L'importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per **400 euro**.

Il valore della scala di equivalenza, pari a **1** per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

- **0,4** per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- **0,2**, per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un **massimo di 2**, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L'importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a **800 euro mensili**, elevabili a **840 euro** solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

La scala di equivalenza **non tiene conto** dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Esempio:

componenti nucleo familiare	scala di equivalenza	importo REM
3 (2 maggiorenni, 1 minorenni)	1,6	400 x 1,6 = 640 euro
4 (tutti maggiorenni, un disabile grave)	2,2	400 x 2,2 = 880 euro *

** in questo caso, dal momento che il limite massimo della scala di equivalenza è pari a 2,1, l'importo mensile viene ridotto a 840 euro*

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine perentorio del **30 giugno 2020**.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
- tramite i servizi offerti dai Patronati.